

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione II**

**A) ANDAMENTO DELL'UTILIZZO DEI LAVORATORI
IMPEGNATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI**

RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge 17 maggio 1999, n.144 recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” – collegato alla finanziaria 1999 – ha delegato il Governo a rivedere il sistema di norme previsto dal decreto legislativo n. 468/97 con l’intento di perfezionare e rafforzare le iniziative volte alla stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in LSU, mirando principalmente alla creazione di impresa e, dunque, a nuovi posti di lavoro in linea con le attuali disposizioni comunitarie, nonché con una più dinamica e fattiva politica dell’impegno.

In conformità ai criteri di delega forniti dal Governo, si è provveduto a predisporre il nuovo testo di decreto legislativo, rispettando i seguenti obiettivi:

- a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469;
- b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo n.468/97;
- c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.

In attuazione della delega di cui sopra è stato emanato il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante “Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’art. 45 comma 2 della legge 17/5/1999, n.144”, che mira ad un razionale e progressivo “svuotamento” del bacino dei lavori socialmente utili e ad un superamento della c.d. “fase emergenziale” del fenomeno dei LSU.

I soggetti che potevano essere impegnati in LSU sono stati definiti nell’art. 2 di quest’ultimo decreto legislativo: coloro che avessero maturato dodici mesi di permanenza nelle attività in questione nel periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

E’ tassativamente esclusa la possibilità di svolgere attività socialmente utile, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.lvo 81/2000 per: coloro che, alla data del 31 dicembre 1999, avevano i requisiti richiesti per fruire dei contributi previsti dall’art. 12 comma 5 lett a) del D.lvo n.468/97 e successive modificazioni; per i soggetti fruitori del trattamento di cui all’art.7 commi 6 e 7 della L.n.223/91; per i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.lvo 81/2000 abbiano conseguito la ricollocazione lavorativa ai sensi dell’art. 12 del D.lvo n. 468/97 e successive modificazioni e del Decreto interministeriale 21 maggio 1998. Sono altresì esclusi dalla disciplina di cui all’art. 2 comma 1 i soggetti, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2000, siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi dell’art.9 del D.lvo n. 468/97 e successive modificazioni, nonché i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al comma 3 dell’art. 2 del D.lvo n.81/2000, attestante l’indicazione dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati, dell’ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonché dei periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi dall’attuale ente utilizzatore.

Al fine di dare stabilità occupazionale ai soggetti interessati, il legislatore con l’art. 3 del D.lvo n. 81/2000 ha definito al comma 1 le attività socialmente utili, quali quelle individuate dall’art. 1 comma 1 e dall’art. 2 comma 1 del decreto legislativo n. 468/97 e successive modificazioni, nonché i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione e i trasporti e la connessa logistica.

Tali attività fanno parte di un elenco generale, che poteva essere integrato dagli enti utilizzatori con l’elenco delle attività in cui erano impegnati i soggetti utilizzati.

Il legislatore ha previsto, altresì, che le regioni e le province, nell'ambito di propria competenza, potessero individuare attività aggiuntive a quelle previste al comma 1 dell'art. 3 di cui sopra, funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti interessati in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.

Con la nuova normativa in esame si è ribadito che l'utilizzo nelle attività in argomento, sebbene comporti un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere, tuttavia non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

Si è precisato, altresì che la durata della prestazione, a decorrere dal 1/5/2000 non poteva essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50% dell'ammontare dell'assegno di utilizzo sarebbe stato a carico del Fondo per l'Occupazione ed il restante 50% è corrisposto dall'Ente utilizzatore.

Con il D.lvo n.81/2000 sono state introdotte all'art. 6 alcune misure rivolte alla creazione di opportunità occupazionali finalizzate ad agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo, consentendo anche alle regioni, alle province e ai comuni, singolarmente o in cooperazione con altri comuni, di utilizzare risorse proprie.

Al fine di dare attuazione agli obiettivi di stabilità occupazionale di cui sopra, è stata prevista l'erogazione di alcuni contributi, compatibilmente con la normativa comunitaria, in favore di datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici che assumono i soggetti interessati.

Per dare maggiore effettività agli istituti in argomento è stata altresì introdotta una disciplina sanzionatoria per coloro che dovessero in qualche modo rifiutare l'assunzione.

NOTE DI INDIRIZZO ESPLICATIVE IN MATERIA DI LSU E LPU EMANATE NEL CORSO DEL I SEMESTRE 2000

Con nota di indirizzo n. 395/06.04 del 25 gennaio 2000, si è provveduto ad elaborare la tabella di ripartizione tra le singole regioni delle risorse del Fondo nazionale per l'occupazione destinate ai progetti interregionali di LSU e LPU ai sensi del decreto legislativo n. 468/97 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 1999.

Con tale nota si è ribadito che le risorse assegnate a livello regionale dovevano essere riservate ai progetti di LSU e LPU di ambito interregionale, redatti sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 5 comma 4 del decreto legislativo n. 468/97, che prevedono l'utilizzo di soggetti destinatari della disciplina transitoria di cui al Decreto interministeriale 21 maggio 1998 e dunque in attuazione dell'articolo 12 del Decreto legislativo n. 468/97 come modificato dalla legge n. 144/99.

Con prot. n. 895/06.01 del 29 febbraio 2000 al fine di fornire un'informativa generale sulla situazione della normativa in materia di lavori socialmente utili, prima dell'emanazione del decreto legislativo n. 81/2000, la Direzione Generale per l'Impiego ha precisato che a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge finanziaria 23/12/1999, n.488, pubblicata sulla G.U. n.302 del 27/12/1999 era da considerarsi abrogato all'art.62 comma 6, il decreto legge 2/11/1999, n.390 recante "alcune disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili", mantenendo tuttavia validi effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso decreto-legge. Pertanto le indicazioni fornite con la circolare n.74/99 applicativa del decreto legge 390/99 erano da ritenersi ancora valide limitatamente a quanto deliberato dalle CRI competenti entro il 31/12/99 in relazione alle attività già oggetto di progetti di LPU per i quali sia stato redatto l'atto costitutivo e per i quali gli enti promotori abbiano deliberato, sempre al

31/12/99, la stipula delle convenzioni di affidamento pluriennale delle attività da esternalizzare in favore dell'impresa costituita.

Per i progetti di LPU di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 468/97, che si erano conclusi e per i quali non era intervenuta la costituzione in impresa, rimaneva fermo quanto previsto a carico dei soggetti promotori nel decreto legislativo n. 468/97 ed in particolare all'art. 2 comma 7 del decreto legislativo in argomento.

Prima dell'emanazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, per i progetti di LSU di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 comma 2 del D.lvo n. 468/97 trovavano applicazione le disposizioni di tale decreto legislativo, come modificato dall'art. 45 comma 6 della legge n. 144/99, in relazione alle quali la scrivente ha emanato la circolare 61/99 già trattata nella precedente relazione semestrale relativa al II semestre 1999.

I progetti, che al momento non avevano ancora esaurito i periodi di proroga consentiti dal decreto legislativo n. 468/97 hanno potuto proseguire le attività secondo le procedure dallo stesso previste.

Le Regioni che avevano stipulato convenzioni con questo Ministero ai sensi dell'art.45 comma 6 della legge n.144/99 e che avevano, quindi sottoscritto l'impegno ad attuare uno specifico programma di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili interessati, non potevano, nel rispetto di quanto pattuito, avviare o prorogare progetti di L.S.U. e L.P.U. ai sensi del decreto legislativo n. 468/97, ma dovevano provvedere a dare attuazione agli obiettivi fissati nelle convenzioni.

Ai fini della stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in LSU è rimasto confermato il sistema degli incentivi previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97, dal decreto interministeriale 21 maggio 1998 e dalla legge n.144/99.

Sempre in relazione alle finalità di stabilizzazione, il termine del 31 dicembre 1999 di cui all'art.10 comma 4 del decreto legislativo n. 468/97 relativo alla vigenza delle disposizioni transitorie contenute nei commi 2 e 3 del medesimo articolo, non essendo intervenuta la normativa ivi prevista, doveva ritenersi prorogato fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di revisione della disciplina dei LSU di cui al D.lvo n. 81/2000.

Con nota di indirizzo prot.n. 187/SDGI/00 del 21 aprile 2000 si è provveduto a fornire i primi indirizzi interpretativi del decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45 comma 2 della legge 17/5/1999, n.144.

Al fine di consentire la continuità dell'utilizzo in attività socialmente utili dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 1 del D.lvo in argomento è stata consentita la prosecuzione delle attività socialmente utili in corso alla data del 31/12/1999 e promosse sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 1 comma 2 del D.lvo n. 468/97, finanziate con le risorse del Fondo per l'Occupazione.

Sono stati, altresì, forniti chiarimenti in merito all'individuazione dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili di cui all'art. 2 del D.lvo n.81/2000, ed è stato precisato che restavano esclusi dall'applicazione dei benefici economici previsti dal decreto legislativo n.81/2000 e dall'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di attività socialmente utili sia i soggetti impegnati in LSU ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 468/97, ancorchè gli stessi avessero maturato dodici mesi di permanenza in tale attività, ma finanziate con risorse diverse da quelle del Fondo per l'Occupazione, sia i soggetti non destinatari della disciplina transitoria, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97 e successive modificazioni.

Sono altresì stati forniti chiarimenti in merito alla definizione delle attività socialmente utili di cui all'art. 3 del decreto legislativo in argomento, nonché in merito alla disciplina delle prestazioni in attività socialmente utile, di cui all'art. 4 del D.lvo n. 81/2000.

Sono stati forniti elementi di indirizzo riguardo alle procedure di decisione, di comunicazione, di trasformazione di cui all'art. 5 concernenti le attività di LSU e riguardo alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 8 del D.lvo n. 81/2000.

Sono state diramate inoltre alcune precisazioni riguardanti le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 10 del D.lvo 81/2000.

ESAME DEI DATI SUI LAVORATORI IMPEGNATI IN PROGETTI REGIONALI E INTERREGIONALI

Nelle tabelle che seguono sono stati raccolti i dati, forniti dalle Direzioni Regionali del Lavoro, in collaborazione con le Agenzie Regionali per l'impiego, concernenti il numero dei lavoratori impegnati nei progetti locali e interregionali durante il primo semestre 2000.

Al fine di poter elaborare le tabelle di cui alla presente relazione, per alcune Regioni sono stati riportati i dati del II semestre 1999.

L'elaborazione dei dati di cui sopra riguarda lo stock dei lavoratori che risultano impegnati alla data del 30/6/2000.

Nei progetti locali a tale scadenza risultavano utilizzati complessivamente in attività di lavori socialmente utili oltre 90.000 lavoratori, con un dato di stock che si attesta a 94.224 unità impegnate.

La composizione dello stock dei lavoratori in attività al 30/6/2000, presenta un totale di 85.036 lavoratori a carico del Fondo, pari ad una percentuale del 90,3 %.

Dei lavoratori sussidiati in attività, il 68,8 % proviene da trattamenti previdenziali, mentre il 18 % è costituito da disoccupati di lunga durata che non hanno mai beneficiato di trattamenti previdenziali e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori di indennità.

Il restante 3,5 % è rappresentato da lavoratori cessati dai trattamenti di CIGS e mobilità nel corso dell'utilizzazione in progetti di LSU e successivamente impegnati con sussidio nonché da gruppi di lavoratori espressamente individuati nei progetti formulati con riferimento a crisi aziendali di settore o di area.

L'andamento del dato di stock, rispetto al precedente dato riferito al II semestre 1999, mostra un decremento sia per quanto riguarda il totale dei lavoratori impegnati (7 %), sia per il totale dei lavoratori sussidiati a carico del Fondo per l'Occupazione. In questo caso il decremento complessivo è del 8,1 %.

Ulteriori valori percentuali sulla composizione dei lavoratori impegnati sono:

- 1) per sesso: 62 % maschi ; 38 % femmine;
- 2) per età : 10 % per i giovani fino a 29 anni; 32 % per la fascia d'età dai 30 ai 39 anni; 38 % per la fascia d'età dai 40 ai 49 anni; 20 % per i lavoratori oltre i 50 anni d'età;
- 3) per qualifica : 77 % operai; 23 % impiegati.

Si precisa, come evidenziato nelle tabelle, che non sono pervenuti i dati della Regione Sicilia.

Si fa inoltre presente che i prospetti tengono conto di alcune rettifiche e integrazioni, riferite ai periodi precedenti e pervenute successivamente alla presentazione della relazione riguardante il II semestre 1999.

Per quanto riguarda i progetti interregionali si fa presente che non tutti gli Enti interpellati (circa 40, alcuni con più di un progetto) hanno provveduto ad inviare i dati richiesti. Inoltre, fra

quelli pervenuti, alcuni sono risultati incompleti. Quindi nella lettura delle tabelle riferite a tale comparto, va tenuta presente la parzialità del dato.

Ciò premesso si riportano alcune considerazioni.

Alla data del 30/6/2000, risultavano utilizzati complessivamente in attività di LSU, con riferimento ai progetti interregionali, oltre 10.000 lavoratori, con un dato di stock che si attesta a 10.135 unità impegnate.

A carico del Fondo risultano 5.634 lavoratori.

Per quanto riguarda la ripartizione territoriale la Regione con il maggior numero dei lavoratori impegnati nei vari progetti risulta essere la Campania con il 17 %, seguita dal Lazio con il 15 %. Per i lavoratori sussidiati abbiamo: la Campania con il 16 % dei lavoratori, seguita dalla Sardegna con il 12 % e dalla Toscana con l'11 %.

Sulla suddivisione per età dei dati pervenuti, il 36 % proviene dalla fascia d'età ricompresa tra i 33 e i 40 anni, il 23 % dalla fascia 26 – 32 e il 17 % dalla fascia 41 – 45 anni.

Per qualifica di provenienza gli operai risultano il 67 % e gli impiegati il 33 %.

Provengono dall'area quadri 29 lavoratori.

**Dati relativi ai lavoratori impegnati
nei progetti locali al 30/6/2000**

TAB. N. 1 - RIEPILOGO NAZIONALE DEI LAVORATORI IMPEGNATI AL 30/6/2000

		FINO	DA	DA	50					TOTALE DEI LAVORATORI IMPEGNATI
		A 29 ANNI	30 A 39 ANNI	40 A 49 ANNI	ANNI E OLTRE	OPERAI	IMPIEGATI	MASCHI	FEMMINE	
LAVORATORI	(1)	4.825	20.685	27.084	12.244	51.753	13.085	42.224	22.614	64.838
SUSSIDIATI	(2)	3.616	6.948	4.910	1.465	10.553	6.386	8.870	8.069	16.939
PERCETTORI TRATT.	MOBILITA'(3)	504	1.826	2.795	3.919	7.111	1.933	5.155	3.889	9.044
PREVIDENZIALI	C.I.G.S. (4)	6	21	73	44	85	59	100	44	144
ART.1 C.10	(5)	94	631	895	630	2.025	225	1.692	558	2.250
ART.1 C.2	(6)	58	392	403	156	706	303	825	184	1.009
	TOTALE	9.103	30.503	36.160	18.458	72.233	21.991	58.866	35.358	94.224

- elaborazione D.G.I. su dati D.R.L.

(1) - LAVORATORI PROVENIENTI DA TRATTAMENTI PREVIDENZIALI (LAVORATORI GIA' USUFRUENTI DEL SUSSIDIO IN PRECEDENTI PROGETTI DI L.S.U. E LAVORATORI ISCRITTI AL COLLOCAMENTO DA OLTRE 24 MESI)

(2) - DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA CHE NON HANNO MAI BENEFICIATO DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E LAVORATORI ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITA' NON PERCETTORI DI INDENNITA'.

(3) - LAVORATORI PERCETTORI DI INDENNITA' DI MOBILITA'

(4) - LAVORATORI PERCETTORI DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

(5) - LAVORATORI CESSATI DAI TRATTAMENTI DI CIGS E MOBILITA' NEL CORSO DELL'UTILIZZAZIONE IN PROGETTI DI L.S.U. E SUCCESSIVAMENTE IMPEGNATI CON SUSSIDIO

(6) - GRUPPI DI LAVORATORI ESPRESSAMENTE INDIVIDUATI NEI PROGETTI FORMULATI CON RIFERIMENTO A CRISI AZIENDALI, DI SETTORE O DI AREA

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TAB. N. 2 RIEPILOGO REGIONALE DEI LAVORATORI IMPEGNATI AL 30/6/2000

REGIONI	FINO	DA	DA	50	OPERAI	IMPIEGATI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE DEI LAVORATORI IMPEGNATI
	A 29 ANNI	30 A 39 ANNI	40 A 49 ANNI	ANNI E OLTRE					
V. D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	842	872	944	1.272	2.072	1.858	1.273	2.657	3.930
LOMBARDIA	109	223	275	573	595	585	512	668	1.180
LIGURIA*	651	914	496	250	993	1.318	1.145	1.166	2.311
TRENTINO A.A.	1	-	4	4	3	6	5	4	9
VENETO*	173	230	138	96	356	281	222	415	637
FRIULI V.G.	23	32	59	98	122	90	104	108	212
EMILIA ROM.*	449	626	299	205	780	799	652	927	1.579
TOSCANA*	385	983	599	533	1.497	1.003	695	1.805	2.500
UMBRIA	72	234	327	357	721	269	261	729	990
MARCHE	146	437	495	347	1.047	378	346	1.079	1.425
LAZIO*	1.445	3.992	4.620	2.050	8.580	3.527	5.357	6.750	12.107
ABRUZZO	491	1.656	1.617	905	3.489	1.180	1.902	2.767	4.669
MOLISE	273	433	385	245	863	473	728	608	1.336
CAMPANIA	1.428	9.111	15.193	5.770	27.260	4.242	24.636	6.866	31.502
PUGLIA*	1.372	4.742	4.521	2.261	10.942	1.954	8.901	3.995	12.896
BASILICATA	321	1.381	1.159	623	2.650	834	2.036	1.448	3.484
CALABRIA	825	3.898	3.615	1.809	7.804	2.343	7.305	2.842	10.147
SICILIA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
SARDEGNA	97	739	1.414	1.060	2.459	851	2.786	524	3.310
TOTALE	9.103	30.503	36.160	18.458	72.233	21.991	58.866	35.358	94.224

- elaborazione D.G.I. su dati D.R.L. N.D. - dati non disponibili

* - dati al 31/12/99

TAB. N. 3 - RIEPILOGO REGIONALE DEI LAVORATORI SUSSIDIATI IMPEGNATI AL 30/6/2000

REGIONI	FINO	DA	DA	50	OPERAI	IMPIEGATI	MASCHI	FEMMINE	TOTALE DEI LAVORATORI IMPEGNATI
	A 29 ANNI	30 A 39 ANNI	40 A 49 ANNI	ANNI E OLTRE					
V. D'AOSTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIEMONTE	819	812	653	450	1.213	1.521	702	2.032	2.734
LOMBARDIA	90	179	107	75	97	354	154	297	451
LIGURIA*	649	896	470	201	977	1.239	1.093	1.123	2.216
TRENTINO A.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENETO*	173	230	138	96	356	281	222	415	637
FRIULI V.G.	16	21	18	10	37	28	30	35	65
EMILIA ROM.*	427	585	248	92	645	707	551	801	1.352
TOSCANA*	371	951	447	251	1.160	860	495	1.525	2.020
UMBRIA	69	217	279	198	539	224	194	569	763
MARCHE	120	344	306	178	633	315	189	759	948
LAZIO*	1.403	3.676	4.227	1.629	7.756	3.179	4.523	6.412	10.935
ABRUZZO	371	1.371	1.322	513	2.496	1.081	1.445	2.132	3.577
MOLISE	223	347	283	179	629	403	560	472	1.032
CAMPANIA	1.349	8.819	14.856	5.430	26.389	4.065	23.820	6.634	30.454
PUGLIA*	1.332	4.588	4.291	2.084	10.367	1.928	8.623	3.672	12.295
BASILICATA	287	1.274	1.026	452	2.280	759	1.664	1.375	3.039
CALABRIA	797	3.607	3.207	1.597	7.004	2.204	6.560	2.648	9.208
SICILIA	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
SARDEGNA	97	739	1.414	1.060	2.459	851	2.786	524	3.310
TOTALE	8.593	28.656	33.292	14.495	65.037	19.999	53.611	31.425	85.036

- elaborazione D.G.I. su dati D.R.L. N.D. - dati non disponibili

* - dati al 31/12/99